



00398.12

13 GEN 2012

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

R.G.N. 21694/2007

Cron. 398

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI	- Presidente -	Ud. 15/12/2011
Dott. ANTONIO IANNIELLO	- Rel. Consigliere -	PU
Dott. GIANFRANCO BANDINI	- Consigliere -	
Dott. ANTONIO MANNA	- Consigliere -	
Dott. ANTONIO FILABOZZI	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 21694-2007 proposto da:

[REDACTED], in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GALLONIO 18, presso lo studio dell'avvocato FREDIANI
MARCELLO, che la rappresenta e difende unitamente agli
avvocati DORE GIOVANNI, DORE CARLO, giusta delega in
atti;

- *ricorrente* -

contro

- SARDEGNA RISCOSSIONE S.P.A., (già BIPIESSE RISCOSSIONI

S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA G. ANTONELLI N. 4, presso lo studio dell'avvocato CALABRO' ALESSANDRA, rappresentata e difesa dall'avvocato CUCCA GIUSEPPE LUIGI SALVATORE, giusta delega in atti;

- I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della Società di Cartolarizzazione dei crediti INPS, S.C.C.I. S.p.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati MARITATO LELIO, CORRERA FABRIZIO, CORETTI ANTONIETTA, giusta delega in atti;

- **controricorrenti** -

avverso la sentenza n. 321/2007 della CORTE D'APPELLO ^{DI CAGLIARI} SEZ.DIST. DI SASSARI R.G.N. 21/2007, ^{MESSA IL 23/5/2007;} udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;
udito l'Avvocato MARITATO LELIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza notificata il 19 giugno 2007, la Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato la decisione di primo grado di rigetto, perché tardivamente notificata, dell'opposizione proposta da [REDACTED] [REDACTED] avverso la cartella esattoriale notificata da Equitalia Sardegna s.p.a. e relativa ad un credito INPS per € 45.588,01, a titolo di contributi, somme aggiuntive, *una tantum*.

Avverso tale sentenza propone ora ricorso per cassazione la s.r.l. Co.Ge.In. con tre motivi.

Resistono alle domande, con separati ricorsi, sia l'INPS (anche quale mandatario della S.C.C.I. s.p.a.) che la Equitalia Sardegna s.p.a., concessionaria del servizio di riscossione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo, la società ricorrente denuncia la violazione degli artt. 160 e 148 c.p.c., la mancata applicazione degli artt. 60, primo comma D.P.R. n. 600/73 e il vizio di motivazione della sentenza impugnata.

Col secondo motivo la ricorrente deduce ancora la violazione degli artt. 148 e 160 e il vizio di motivazione.

Ambedue i motivi investono la pronuncia di conferma della rilevata tardività dell'opposizione, mentre col terzo la società ripropone, sotto diversi aspetti, il merito dell'opposizione, non esaminato dai giudici di merito.

Il primo motivo, che tende a far affermare alla Corte che sono applicabili gli artt. 137 e ss. c.p.c. anche alla "notifica degli atti fiscali e parafiscali" non appare pertinente, posto che la Corte territoriale non ha affatto affermato il contrario, ma ha interpretato le norme citate del codice di rito in senso diverso da quello sostenuto (col secondo motivo) dalla società ricorrente.

Il secondo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del terzo.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (*cfr.*, ad es. Cass. 15 giugno 2010 n. 14375), infatti, "ai fini della validità della notifica ai sensi dell'art.

148 c.p.c., in caso di contrasto tra i dati risultanti dalla copia di relata allegata all'originale e i dati risultanti dalla copia consegnata al destinatario, occorre far riferimento alle risultanze ricavabili dalla copia in possesso del destinatario, mentre, ove in questa manchi qualche elemento essenziale, la sua presenza nella relata allegata all'originale non è idonea ad escludere la nullità della notifica ai sensi dell'art. 160 c.p.c."

Specificatamente, con riguardo alla mancanza, nella copia notificata consegnata al destinatario, della indicazione della data dell'eseguita notifica, è stato affermato che ciò comporta la nullità insanabile della notifica nel caso in cui da questa decorra un termine perentorio entro il quale il destinatario deve esercitare determinati diritti (Cass. 19.1.07 n. 1210).

Nel caso in esame, è pacifico che nella copia della cartella esattoriale consegnata dal concessionario alla società non risulta indicata la data della consegna, come denunciato fin dal primo grado di questo processo dalla società.

Ne consegue la nullità insanabile di tale notifica, a norma dell'art. 160 c.p.c. e quindi la non decorrenza del termine per proporre della relativa opposizione, da ritenere pertanto regolare.

Nel termini esposti, il ricorso va accolto in applicazione del seguente principio di diritto: *"La disciplina di cui agli artt. 148 e 160 c.p.c. è applicabile anche in materia di notificazione di una cartella esattoriale, per cui, in caso di mancata indicazione della relativa data di consegna nella copia della cartella in possesso del destinatario, alla nullità insanabile della notifica consegue la mancata decorrenza del termine per proporre opposizione"*.

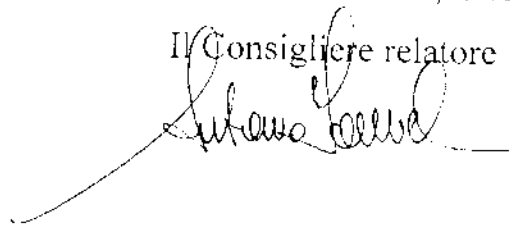
La sentenza va cassata, con rinvio, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio, alla Corte d'appello di Cagliari.

P. Q. M.

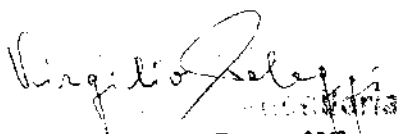
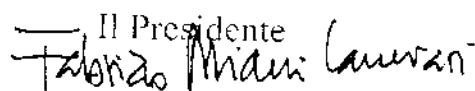
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio, alla Corte d'appello di Cagliari.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2011

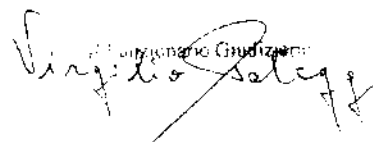
Il Consigliere relatore



Il Presidente



13 GEN 2012



ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO DI
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11/03/2004 N. 46